

MODIFICA DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE

Evidenziamo agli Associati che, con il DM 12.12.2013, pubblicato sulla G.U. 13.12.2013 n. 292, il tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 c.c. è stato ridotto dal **2,5% all'1%** in ragione d'anno, con decorrenza dal 01.01.2014.

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive, come ad esempio il calcolo del ravvedimento operoso e quello delle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali.

La riduzione del tasso di interesse legale comporta la diminuzione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472.

Il tasso legale da applicare, nel calcolo degli interessi moratori, sarà quindi pari:

- al 2,5%, fino al 31.12.2013;
- all'1%, dall'1.1.2014 fino al giorno di versamento compreso.

Nel caso dell'omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi all'1% dall'1.1.2014, in caso di:

- oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
- fatto doloso di terzi, denunciato all'autorità giudiziaria;
- crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
- aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
- aziende sottoposte a procedure concorsuali;
- enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

Per qualsiasi ulteriore informazione preghiamo di rivolgersi all'Ufficio Fiscale di Apindustria Brescia – Tel. 030 23076 – Fax. 030 2304108 – economico@apindustria.bs.it.

Brescia, 23 dicembre 2013